

Additional rights and safeguards are laid down in various Council of Europe Recommendations, in particular:

- Recommendation No. R(87) 15 on the use of personal data in the police sector;
- Recommendation No. R(89) 2 on the protection of personal data used for employment purposes;
- Recommendation No. R(95) 4 on the protection of personal data in the telecommunications sector;
- Various other recommendations which - though not expressly referring to video surveillance - include safeguards and rules that are relevant in terms of personal data protection as also related to data communication and transborder data flows.

Video surveillance is not expressly covered in these instruments. In view of the increase in the use of and technological developments in video surveillance, this subject needs to be addressed.

These guiding principles, therefore, expand and further specify the safeguards applying to data subjects contained in the provisions of those earlier instruments as regards the processing of personal data collected by video surveillance. They cover any type of video surveillance activity allowing (by means of technical equipment) the systematic observation, collection and/or storage of personal data relating to one or more individuals in particular in respect of their conduct, presence and/or movement. These guiding principles should cover systematic observation, whether permanent or on the occasion of a specific event, whether personal data are processed wholly or partly by automatic means, and whether they form part of an archive system or constitute non-automatic systematic processing.

Some guidelines anticipate new possibilities of information technology that will allow easy access and correction without revealing the personal data of third parties.

Attention should be drawn to the fact that, to the extent that these guiding principles contain safeguards for everyone's rights and fundamental freedoms, and in particular the right to the respect for privacy, as established by Articles 5, 6 and 8 of Convention 108 and Article 8 of the ECHR, derogations from such rights, in accordance with Article 9 of Convention 108, which were elaborated on the basis of Article 8 of the ECHR, are possible where they are provided for by law and constitute a necessary measure in a democratic society in the interests of:

- protecting State security, public safety, the monetary interests of the State or the suppression of criminal offences;
- protecting the data subject or the rights and freedoms of others.

These guiding principles are intended for the widest possible dissemination among individuals who may be the subject of video surveillance and the users of video surveillance systems, devices and techniques. They are also addressed to member States, manufacturers, dealers, service and access providers and researchers with a view to developing software and technologies that pay greater attention to data subjects' fundamental rights with regard to video surveillance. Council of Europe member States should ensure that these guiding principles are applied as consistently as possible.

These guiding principles could also serve as a framework for other surveillance activities that are not based on the use of video surveillance devices.

#### GUIDING PRINCIPLES

Any video surveillance activity should be undertaken by taking such measures as are necessary in order to ensure that this activity complies with personal data protection principles, in particular:

1) by ensuring that it is carried out in a fair and lawful manner for legitimate, specific, and explicit purposes. Personal data collected by means of video surveillance should not be

further processed in a way incompatible with the purposes for which they were collected;

2) by only using video surveillance if, depending on the circumstances, the purpose cannot be attained by measures which interfere less with privacy, provided that the alternative measures would not involve disproportionate cost;

3) by making use of video surveillance in an adequate, relevant and non-excessive way with regard to the determined and specific purposes sought in the individual cases where there is a demonstrable need, in order to avoid any unintentional and unjustified infringement of the data subject's rights and fundamental freedoms, for example, the freedom of movement, and to ensure in particular respect of his privacy, even in public places;<sup>(1)</sup>

4) Video surveillance should be carried out in a way that does not make the persons recorded recognisable if the purpose of the processing does not require their possible identification;

5) by preventing the data collected from being indexed, matched or kept unnecessarily. When it proves necessary to keep data, these data must be deleted as soon as they are no longer necessary for the determined and specific purpose sought;

6) by refraining from video surveillance activities where the processing of the data would result in discrimination against certain data subjects or groups of data subjects exclusively on account of their political opinions, religious beliefs, health or sexual life, racial or ethnic origin;

7) by making clearly discernible in an appropriate manner that video surveillance is taking place, its purpose and the identity of the controller<sup>(2)</sup> or by informing the data subject beforehand of the above. Other information,<sup>(3)</sup> having regard to the specific circumstances, should be provided to the data subject, where this is necessary to guarantee fair processing of personal data and does not jeopardise the purpose of the surveillance;

8) by ensuring that during the storage period, the right of access to the data, and, where appropriate, the right of rectification, blocking and/or erasure, is granted to the data subject unless this would entail disproportionate effort;

9) by taking all technical or organisational measures necessary to safeguard the integrity<sup>(4)</sup> of the collected information ;

10) In case of storage by the police of personal data by automatic means resulting from video surveillance, the principles of Recommendation No. R (87) 15 on the use of personal data in the police sector should furthermore be taken into account;

11) by limiting the use of video surveillance systems in the workplace to organisational and production requirements or to occupational safety purposes. This system should not be aimed at the systematic surveillance of the quality and quantity of individual performance in the workplace.

Employees or their representatives should be informed or consulted before the introduction or adaptation of a video surveillance system. Where the consultation procedure reveals a possibility of infringement of employees' right to respect for privacy and human dignity their agreement<sup>(5)</sup> should be sought. In the event of a lawsuit or counterclaim, employees should be able to ground them on the recording made.

12) If personal data are recorded and kept, this should be done as far as possible in a way that allows data subjects to exercise their right of access, in accordance with data protection legislation, without obtaining information about other people.

---

(1) Therefore, those responsible for such systems are invited to assess to what extent the video surveillance systems are adapted to their information requirements in relation to the geographical location of the cameras (which areas of the city, which streets and why), and to choose which technology should be used according to these same requirements (image definition, zoom capacity, camera miniaturization...) without using excessive measures.

(2) In some cases the purpose and the identity of the controller are clear from the circumstances. However, in certain limited cases (e.g. traffic management) it may not be feasible to make the identity of the controller available beforehand.

(3) The information to be provided to the data subject may also include technical specifications of the chosen system.

(4) This is of special importance in cases of digitisation since the alteration of data cannot be easily detected. Collected information should only be modified for adequate and justified reasons, the modified information collected should be labelled as such and the original information should be retained.

(5) For example, this agreement could be given, in accordance with the relevant domestic law procedures, by trade unions or labour councils.

# XI - Autorità comune di controllo dell'Europol

## 78 Rapporto sull'attività ottobre 1998 - ottobre 2002

### Prefazione

In qualità di presidente dell'autorità di controllo comune (ACC) dell'Europol, sono lieto di presentarne la prima relazione di attività. Le misure qui illustrate debbono molto alle iniziative avviate da coloro che mi hanno preceduto, i signori Fergus Glavey ed Alex Turk, come pure al signor Peter Hustinx, primo presidente del comitato per i ricorsi, nonché alla competente ed entusiastica collaborazione di tutti i membri dell'ACC.

L'interesse manifestato dalla stampa e dal grande pubblico per il ruolo svolto dall'autorità di controllo comune è in chiaro aumento. Segno probabilmente del fatto di essere ora un organismo promettente e pienamente operativo grazie, tra l'altro, all'istituzione di un segretariato generale in comune con l'ACC di Schengen e l'ACC per le dogane. In taluni Stati membri, il ruolo svolto dall'Europol al pari del suo funzionamento e delle sue modalità di controllo sono discussi in sede parlamentare.

Per altro verso resta probabilmente altrettanto vero che i tragici eventi del settembre 2001 negli Stati Uniti hanno accresciuto la consapevolezza dei nostri concittadini europei circa l'importanza dei problemi trattati dall'Europol e, di conseguenza, dei compiti dell'autorità di controllo comune. Quest'ultima è chiamata a svolgere un'opera continua di mediazione tra gli obblighi nascenti dalla tutela dei dati personali e le legittime esigenze dell'Europol all'interno della cooperazione con i propri omologhi americani nella lotta contro il terrorismo.

Concludo esprimendo l'auspicio che, nel 2004, al momento di pubblicare la seconda relazione di attività, ci sia dato affermare il trionfo dei valori umanitari sulle forze dell'oscurantismo.

Klaus Kalk

### I. LA PROTEZIONE DEI DATI E L'EUROPOL

Da tempo è noto che la lotta contro la criminalità sarà realmente efficace soltanto quando le forze di polizia collaboreranno a livello nazionale ed internazionale. La convenzione Europol è l'espressione del forte desiderio all'interno dell'Unione europea di incoraggiare tale cooperazione. Sebbene la cooperazione internazionale non si possa definire un fenomeno nuovo nel campo delle forze di polizia, la convenzione Europol segna la creazione di un organismo europeo che mette a disposizione una piattaforma per varie forme di cooperazione tra le forze di polizia.

In generale tutti convengono che gli sviluppi in tale campo debbono avvenire all'interno di un quadro giuridico che rispecchi la salvaguardia dei diritti dell'individuo. Tale esigenza è espressa nella premessa della convenzione Europol in cui si riconosce:

*“la necessità di rivolgere anche nel campo della cooperazione tra forze di polizia, particolare attenzione alla tutela dei diritti dei singoli individui e in particolare alla protezione dei dati di carattere personale”.*

Le disposizioni riguardanti la protezione dei dati contenute nella convenzione Europol

constano di due elementi. Innanzitutto stabiliscono che nel quadro dell'applicazione della convenzione Europol (articolo 14 convenzione Europol), per quanto riguarda il trattamento dei dati di carattere personale in archivi, ciascuno Stato membro deve aver adottato le disposizioni di diritto interno sulla protezione dei dati. Inoltre il livello di protezione dei dati previsto dal diritto interno deve essere almeno pari a quello derivante dall'applicazione dei principi della convenzione del Consiglio d'Europa del 28 gennaio 1981 e deve tenere conto della raccomandazione R(87) 15, del 17 settembre 1987, del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa relativa all'uso dei dati di carattere personale da parte delle autorità di polizia.

In secondo luogo, le disposizioni della stessa convenzione Europol fissano numerosi principi di protezione dei dati. Tali norme creano un equilibrio tra le responsabilità dell'Europol in qualità di organismo incaricato del controllo dei dati, da un lato, e i diritti degli individui, dall'altro, prendendo in considerazione la posizione dell'Europol nelle varie forme di cooperazione.

Alcune di queste norme sulla protezione dei dati della convenzione Europol possono essere definite un incentivo all'armonizzazione delle norme sulla protezione dei dati applicabili agli archivi di polizia negli Stati membri dell'Unione. La convenzione Europol contempla alcuni diritti fondamentali della protezione dei dati - come il diritto di accesso o che generalmente devono essere esercitati conformemente alle leggi sulla protezione dei dati dello Stato membro interessato. Nella pratica ciò può probabilmente condurre a un'ulteriore armonizzazione delle norme di protezione dei dati riguardanti le autorità di polizia.

La protezione dei dati non può avvenire soltanto a livello teorico. L'Europol è tenuto ad applicare le disposizioni indicate nella convenzione e quindi ad aver dimestichezza con i principi chiave della protezione dei dati. Sulla base dell'esperienza degli ultimi quattro anni, si può affermare che l'Europol ha in dovuta considerazione le proprie responsabilità di controllore dei dati.

## II. I QUATTRO ANNI DELL'AUTORITÀ DI CONTROLLO COMUNE, IL SUO RUOLO E LA SUA EVOLUZIONE.

Dalla sua istituzione, l'autorità di controllo comune (ACC) si è riunita in assemblea plenaria 21 volte. La prima riunione costitutiva si è tenuta a l'Aia il 9 ottobre 1998. L'ACC si riunisce almeno quattro volte l'anno; peraltro, fin dagli esordi, si è manifestata in maniera evidente la necessità di riunioni ulteriori. L'ACC è composta da due membri o rappresentanti di ciascuna autorità di controllo nazionale degli Stati membri.<sup>(1)</sup>

Il compito dell'ACC è specificato nell'articolo 24 della convenzione Europol. Essa è, in linea generale, incaricata di vigilare sulle attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone. L'ACC controlla inoltre la legittimità della trasmissione dei dati provenienti dall'Europol, esamina le questioni relative all'applicazione e all'interpretazione della convenzione e affronta problemi che possono sorgere all'atto dei controlli condotti dalle autorità di controllo nazionali. Oltre a ciò l'ACC ha facoltà di formulare proposte armonizzate in vista di soluzioni comuni.

Chiunque ha il diritto di chiedere all'ACC di verificare la legittimità e la correttezza dell'eventuale memorizzazione, rilevamento, trattamento ed utilizzazione di dati di carattere personale che lo riguardano, effettuati presso l'Europol.

Ulteriori compiti specifici figurano agli articoli 12, 18, 19 e 20 della convenzione Europol. Essi riguardano la decisione costitutiva degli archivi, la trasmissione di dati a Stati e organismi terzi nonché una procedura di ricorso concernente il diritto di accesso e il diritto di rettifica e cancellazione dei dati.

Per svolgere le sue funzioni l'ACC si è dotata di un regolamento interno in occasione della seconda riunione avvenuta il 23 novembre 1998. Il Consiglio dell'Unione europea ha succes-

---

(1) Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svezia e Regno Unito

sivamente approvato tale regolamento con la decisione del 22 aprile 1999 (cfr. punto VII, allegato C).

Attualmente l'ACC è l'unico organismo di controllo comune dotato di un proprio bilancio. Altre autorità di controllo, infatti, come l'autorità di controllo comune di Schengen e l'autorità di controllo comune doganale, sono finanziate dalle normali strutture del Consiglio dell'Unione europea. Potendo disporre di un proprio bilancio, l'ACC è in grado di operare con un certo grado di flessibilità, svolgendo così le sue funzioni nel modo che meglio ritiene opportuno.

Inizialmente l'ACC disponeva di un segretariato composto da personale del segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea. Tuttavia, in seguito ad una proposta per istituire un segretariato indipendente e la conseguente decisione del Consiglio, del 17 ottobre 2000, il 1° settembre 2001 è stato creato un segretariato permanente ed indipendente (cfr. punto VII, allegato D).

Resta indubbio che se l'ACC deve svolgere tutte le sue funzioni nel campo sempre più impegnativo della cooperazione fra le autorità di polizia, è necessario che il carico di lavoro sia gestito in modo efficiente. Fin dalla sua istituzione, l'ACC ha dovuto sviluppare metodi di lavoro che le avrebbero permesso di operare come un'autorità di controllo indipendente. Sono stati in tal modo creati gruppi di lavoro per risolvere problemi di informatica, questioni riguardanti i rapporti con Stati ed organismi terzi, per svolgere pubbliche relazioni nonché valutare le decisioni costitutive di archivi. Il lavoro svolto da questi gruppi ha consentito di preparare le riunioni dell'ACC. Nel contempo quest'ultima ha investito nell'ampliamento delle sue conoscenze in materia di cooperazione delle autorità di polizia e sull'operato dell'Europol.

L'ACC ha anche istituito un comitato per i ricorsi (cfr. successivo paragrafo V).

Il successo dell'ACC dipende dalla capacità di partecipazione delle autorità di controllo nazionali. La sempre maggiore necessità di ricevere pareri dell'ACC costringe le delegazioni, e quindi indirettamente le autorità di controllo nazionali, a mettere a disposizione risorse che talvolta sono in contrasto con le priorità nazionali. La creazione di un segretariato permanente può supplire soltanto in parte a questa situazione, ammesso che sia dotato di un organico adeguato. L'obiettivo dell'ACC è quello di essere un'organizzazione trasparente ed accessibile. A tal fine, si auspica di riuscire a presentare un sito Web nel corso del 2003.

### III. ATTIVITÀ

#### A. PARERI

##### 1. Decisioni costitutive di archivi

Le decisioni costitutive specificano la natura di uno dei tipi di archivi che sono trattati dall'Europol: l'archivio di analisi (articolo 10, convenzione Europol). La costituzione di un archivio di analisi è possibile soltanto previa approvazione del consiglio di amministrazione della decisione costitutiva di tale archivio (articolo 12, paragrafo 1, convenzione Europol). Prima che il consiglio di amministrazione possa decidere in merito alla costituzione di un archivio, il direttore dell'Europol deve informare l'ACC del suo progetto di richiesta di approvazione della decisione costitutiva di siffatto archivio. L'ACC, a sua volta, può decidere di consigliare il consiglio di amministrazione in merito alla costituzione dell'archivio. Rientra nelle politiche dell'ACC esprimersi sulla costituzione di ogni archivio di analisi.

Il Consiglio dell'Unione europea ha adottato le norme applicabili agli archivi di analisi dell'Europol con l'atto del Consiglio del 3 novembre 1998 (GU C 26 del 30.1.1999).

Se la questione per cui è necessario l'archivio di analisi è così urgente da precludere la possibilità di ottenere l'approvazione del consiglio di amministrazione prima della costituzione di detto archivio, il direttore può decidere, con decisione motivata, di costituire un archivio.

La normale procedura di adozione della decisione, incluso il ruolo consultivo dell'ACC, è quindi avviata immediatamente dopo la decisione di seguire la procedura d'urgenza.

In tutte le procedure d'urgenza sollecitate dal direttore dell'Europol, l'ACC ha sempre obiettato sulla necessità di ricorrere a questa procedura. L'utilizzo della procedura d'urgenza deve essere messa in relazione a un caso particolare e alla necessità dell'Europol di agire rapidamente considerata la natura del caso stesso. Nella pratica è invece risultato che la procedura d'urgenza era utilizzata principalmente per evitare la normale procedura di costituzione di un archivio di analisi, che talvolta richiede mesi. L'ACC ha riconosciuto la necessità di una procedura che richieda meno tempo ed ha istituito un gruppo di lavoro per la costituzione di archivi in modo da ridurre al minimo eventuali ritardi all'interno dell'ACC. È stato inoltre suggerito al consiglio di amministrazione dell'Europol di fare lo stesso (parere dell'8 maggio 2000, n. 00-07).

Per la costituzione di archivi l'Europol utilizza un modello che è stato adottato dopo aver consultato l'ACC. L'utilizzo di questo modello fornisce una chiara visione generale dello scopo e dei dati da trattare.

L'ACC esegue controlli per garantire che lo scopo dichiarato dell'archivio di analisi ricada tra le aree di competenza dell'Europol. Inoltre l'ACC compie indagini per accertare se i dati trattati siano o meno necessari al raggiungimento dello scopo dell'archivio, valutando del pari se tali dati rientrino nell'ambito dell'articolo 6 dell'atto del Consiglio. Qualora, prima di adottare un parere sulla costituzione di un archivio, l'ACC reputi necessarie ulteriori informazioni, essa provvederà a farne richiesta presso il direttore dell'Europol.

L'ACC ha espresso pareri per il consiglio di amministrazione in merito a 24 decisioni costitutive d'archivio di analisi. Due di questi casi riguardavano la modifica di una decisione costitutiva esistente. Al momento 16 di questi archivi di analisi sono tuttora in corso.

L'impiego di un modello di decisione costitutiva si è rivelato efficace. L'ACC è stata così in grado di valutare tali decisioni in tempo ragionevole, utilizzando il gruppo di lavoro per le decisioni costitutive per la preparazione dei pareri dell'ACC. Una buona parte di decisioni costitutive, talvolta anche in seguito a una richiesta di ulteriori informazioni, non ha dato luogo ad osservazioni. In alcuni campi, tuttavia, l'ACC ha riscontrato un certa contrapposizione tra l'intento di utilizzo degli archivi di analisi dell'Europol e le norme che li regolano.

#### *Prevenzione*

In relazione al mandato dell'Europol, nell'articolo 10 della convenzione Europol si specifica che lo scopo di un archivio di analisi deve riguardare reati che sono stati commessi oppure che potrebbero esserlo sulla base di gravi ragioni. Tali gravi ragioni devono sempre essere specificate prima della costituzione di un archivio di analisi a scopo preventivo.

#### *Abuso di droga*

I dati medici sono considerati alla stregua di dati sensibili. Il trattamento di questi dati, pertanto, è sottoposto a restrizioni ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, della convenzione Europol, e deve essere classificato di conseguenza nella decisione costitutiva. In alcune circostanze le informazioni relative all'uso di droghe illegali sono considerate dei dati medici. Tali circostanze sono strettamente legate al contesto in cui i dati sono trattati. Se riguardano esclusivamente le abitudini di un individuo, senza un chiaro rapporto con i reati commessi, queste informazioni devono essere classificate come dati medici.

#### *Biometria*

In Europa, il quadro giuridico per elementi di prova basati sul DNA e altre forme di identificazione biometrica non è uniforme, per cui questi dati possono essere utilizzati dall'Europol nel caso in cui siano stati raccolti e messi a sua disposizione conformemente alla relativa legislazione nazionale.

#### *Vittime e testimoni*

I dati riguardanti queste categorie possono essere particolarmente sensibili considerata la posizione di tali persone. Qualora i dati relativi sono trattati in archivi di analisi, l'ACC

ritiene che, laddove possibile, debba essere rispettato l'anonimato.

#### *Responsabilità degli Stati membri*

Non è sempre possibile per uno Stato membro, partecipante a un progetto di analisi, valutare i dati prima di trasmetterli all'Europol. Ciononostante, l'articolo 15 della convenzione Europol stabilisce chiaramente che la trasmissione dei dati all'Europol e la loro introduzione spetta agli Stati membri. Ciascuno Stato membro deve pertanto adottare misure per garantire che i dati trasmessi all'Europol riguardino reati coperti dal mandato dell'Ufficio europeo di polizia.

In mancanza di tali misure, nella pratica, gli Stati membri rischiano di trasmettere dati all'Europol senza avere alcuna certezza che tali informazioni rientrino nell'attuale ambito di competenze dell'Ufficio. Si verrebbe a creare così una situazione in cui l'Europol tratterebbe dei dati al di fuori del suo mandato, agendo pertanto in violazione della convenzione Europol (articoli 2 e 10).

Il 2 luglio 2002 il Regno di Danimarca ha proposto un'iniziativa volta a realizzare un protocollo destinato a modificare la convenzione Europol. Una delle proposte riguardava la procedura di costituzione di un archivio di analisi. Il direttore dell'Europol veniva nominato autorità responsabile della costituzione di tale archivio di analisi. In tale proposta il consiglio di amministrazione non aveva più alcun ruolo nell'approvazione della costituzione di questi archivi, ma aveva il diritto di ordinare al direttore la chiusura di un archivio o la modifica della decisione costitutiva. La funzione di controllo per il consiglio di amministrazione cambiava quindi da proattiva a reattiva. La procedura attuale contempla la possibilità che l'ACC formuli osservazioni prima dell'approvazione della costituzione di un archivio di analisi. La proposta invece prevedeva la costituzione dell'archivio prima della possibilità di formulare osservazioni da parte dell'ACC.

Nel parere espresso in merito all'iniziativa danese (parere del 3 ottobre 2002, n. 02-55), l'ACC ha sottolineato che la sua funzione di controllo proattiva è da considerarsi un aspetto fondamentale per quanto riguarda la salvaguardia dei diritti dell'individuo in relazione alla costituzione di archivi di analisi. (Questo particolare ruolo proattivo dell'ACC riveste un'elevata importanza in termini di salvaguardia dei diritti dell'individuo.)

L'attuale procedura di notifica di un progetto di costituzione di un archivio di analisi riconosce all'ACC la facoltà di intervenire prima che i dati personali siano trattati, mentre l'emendamento della convenzione Europol consentirebbe di farlo soltanto a trattamento dei dati avviato. Nel caso in cui l'ACC volesse suggerire la chiusura di un archivio o la modifica di una decisione costitutiva, e il consiglio di amministrazione giungesse alla stessa conclusione, il trattamento dei dati e la loro divulgazione potrebbero essere già iniziati da tempo.

## **2. Cooperazione con Stati e organismi terzi**

Dal momento che la criminalità organizzata non è un fenomeno limitato esclusivamente agli Stati membri dell'Unione europea, l'Europol ha bisogno di cooperare con Stati e organismi terzi. Secondo il Consiglio dell'Unione europea, l'efficacia della lotta contro forme di criminalità organizzata attraverso l'Europol deve essere corroborata da rapporti adeguati tra l'Ufficio e Stati e organismi terzi, con un conseguente scambio reciproco di dati. La convenzione Europol crea i presupposti per una cooperazione di questo tipo e il Consiglio dell'Unione europea ha stabilito delle norme generali per quanto riguarda la ricezione e la trasmissione di dati a Stati e organismi terzi.

Per quanto riguarda i dati di carattere personale, trovano applicazione l'atto del Consiglio, del 3 novembre 1998, (GU C 26 del 30.1.1999) che stabilisce le norme per la ricezione da parte dell'Europol di informazioni provenienti da Stati e organismi terzi e l'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, (GU C 88 del 30.3.1999) che stabilisce le norme per la trasmissione di dati di carattere personale da parte dell'Europol a Stati o organismi terzi.

In aggiunta a tali disposizioni di carattere generale, il Consiglio dell'Unione europea nella sua decisione del 27 marzo 2000 (GU C 106 del 13.4.2000) ha fissato le condizioni

che autorizzano il direttore dell'Europol ad avviare negoziati per la conclusione di accordi con Stati terzi ed organismi non connessi all'Unione europea.

#### *Ricezione dei dati*

Talvolta Stati o organismi terzi trasmettono dati all'Europol attraverso contatti dello stesso Ufficio europeo di polizia oppure di Stati membri. Tale trasmissione può avvenire direttamente all'Europol oppure tramite uno Stato membro. L'ACC, al momento di formulare un parere su una decisione costitutiva di un archivio di analisi, si è domandata se la ricezione di dati da parte dell'Europol provenienti da Stati o organismi terzi, senza l'esistenza di un accordo, fosse conforme alla convenzione Europol.

Secondo l'Europol, le norme riguardanti la ricezione di dati da Stati ed organismi terzi lasciano aperta la possibilità di ricevere informazioni senza che esista un accordo. Il 24 gennaio 2001 l'Europol ha informato l'ACC della sua politica interna dichiarando che *“se non sussiste alcun accordo di cooperazione l'Europol non deve ricevere dati provenienti da terzi”*.

#### *Ricezione e trasmissione di dati*

La regola fondamentale alla base della cooperazione con Stati ed organismi terzi, se la cooperazione prevede anche la trasmissione di dati di carattere personale, è l'esistenza di un accordo. In casi eccezionali il direttore dell'Europol può decidere in merito a una trasmissione di dati.

#### *Negoziati e accordi*

Ai sensi della convenzione Europol (articolo 18), degli atti e della decisione del Consiglio, l'ACC è interpellata nelle varie fasi dello sviluppo della cooperazione con Stati o organismi terzi.

La prima fase riguarda l'autorizzazione del Consiglio dell'Unione europea all'Europol di avviare negoziati con Stati terzi e organismi non europei. Tale autorizzazione può essere concessa dopo una valutazione della legislazione e della prassi amministrativa dello Stato terzo o organismo terzo in materia di protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda l'autorità responsabile delle questioni di protezione dei dati. L'Europol deve presentare al consiglio di amministrazione una relazione in cui viene illustrata la situazione esistente nello Stato terzo o organismo terzo, in cui si conclude che non esistono ostacoli all'avvio del negoziato. La relazione tratta anche gli aspetti legati alla protezione dei dati. Il consiglio di amministrazione consulta l'ACC su tali relazioni (articolo 1, paragrafo 5, decisione del Consiglio dell'Unione europea del 27 marzo 2000). L'ACC è stata consultata in merito all'avvio di negoziati con trenta Stati terzi e con un organismo terzo (cfr. pareri al punto VII, Allegato-A).

Nella prima fase di questo processo l'ACC ha il compito di accertare se, sulla base della relazione presentata dal consiglio di amministrazione, esistono impedimenti dal punto di vista della protezione dei dati all'avvio delle negoziazioni. Il parere dell'ACC non può essere considerato una attestazione dell'adeguatezza del livello di protezione dei dati. Inoltre, nel suo parere l'ACC esprime i seguenti aspetti specifici della protezione dei dati che devono essere presi in considerazione nelle negoziazioni:

*La trasmissione di dati di carattere personale è ammissibile soltanto qualora la finalità e il motivo della trasmissione siano sufficientemente chiari e rientrino (a) nella sfera della convenzione Europol e (b) nell'ambito dell'accordo tra l'Europol e lo Stato o organismo terzo.*

*I dati trasmessi dall'Europol devono essere utilizzati esclusivamente per gli scopi specificati nell'accordo (gli scopi precisati nella convenzione Europol).*

*Lo Stato o organismo terzo è giuridicamente vincolato a rettificare o cancellare i dati ricevuti dall'Europol appena decada la pertinenza rispetto alla finalità per la quale sono stati trasmessi.*

*I termini previsti per l'archiviazione di dati personali indicati nella convenzione Europol e nelle relative norme di applicazione devono essere applicati ai dati trasmessi dall'Europol allo Stato o organismo terzo onde evitare che questi dati siano archiviati per un periodo più lungo di quello concesso all'Europol.*



*La ritrasmissione a Stati terzi di dati personali ricevuti dall'Europol deve essere vietata.*

*Un collegamento diretto tra i sistemi informatici dell'Europol e dello Stato terzo costituirebbe una violazione della convenzione Europol.*

*La trasmissione di dati di carattere personale dall'Europol deve seguire una procedura volta ad assicurare un adeguato livello di sicurezza dei dati nello Stato o organismo terzo.*

*L'archiviazione e l'uso dei dati devono essere adeguatamente protetti.*

*La trasmissione di dati dall'Europol è ammissibile soltanto se lo Stato terzo dimostra caso per caso un'esigenza chiara e motivata di trasmissione di tali dati.*

*L'Europol deve notificare senza indugio allo Stato o organismo terzo le eventuali rettifiche apportate ai dati trasmessi dall'Europol.*

*Lo Stato o organismo terzo, una volta ricevuta tale notifica, è giuridicamente vincolato a rettificare o cancellare i dati ricevuti dall'Europol conformemente alla suddetta notifica.*

*L'attuazione dell'accordo deve essere sottoposta ad un'adeguata sorveglianza e deve essere introdotta una disposizione che preveda la responsabilità dello Stato o organismo terzo nei confronti dei singoli individui in caso di mancato rispetto dell'accordo e di trattamento non autorizzato o incorretto dei dati.*

*Il livello di sicurezza dei dati che lo Stato o organismo terzo è tenuto a garantire, riguardo ai dati di carattere personale trasmessi dall'Europol, deve essere valutato tenendo conto del contesto stabilito nell'articolo 25 della convenzione Europol.*

In tre occasioni l'ACC, sulla base della relazione dell'Europol, ha dichiarato che prima di avviare la trasmissione dei dati sensibili, occorre colmare le lacune esistenti nel diritto interno dello Stato terzo e nelle norme dell'Interpol relativamente al trattamento di questi dati.

Dopo i fatti dell'11 settembre 2001, si è avvertita una forte necessità di costruire una cooperazione tra Europol e Stati Uniti. All'ACC è stato richiesto un parere nella procedura di autorizzazione all'avvio dei negoziati con gli Stati Uniti. Contravvenendo alla normale procedura, data le sollecitazioni del momento e la mancanza di informazioni che avrebbero dovuto essere fornite dagli Stati Uniti entro i termini, l'Europol non è stato in grado di sottoporre all'ACC una relazione sulla legislazione e sulla prassi amministrativa vigenti negli Stati Uniti relativamente alla protezione dei dati.

L'ACC ha pertanto riferito al consiglio di amministrazione di non essere in grado di formulare un parere sul livello di protezione dei dati negli Stati Uniti, mancando una relazione da parte dell'Europol. Inoltre l'ACC ha dichiarato che soltanto un accordo ufficiale con gli Stati Uniti costituisce il fondamento legale necessario per la cooperazione tra Europol e Stati Uniti.

L'ACC ha osservato esplicitamente che la legislazione sulla protezione dei dati e la prassi amministrativa in vigore negli Stati Uniti differiscono per molti aspetti dal quadro giuridico dell'Europol. Anche se queste differenze non costituiscono un impedimento a un avvio delle negoziazioni, è necessario risolverle in modo appropriato nel corso dei negoziati. L'ACC ha quindi richiesto con fermezza di essere tenuta al corrente e di partecipare al processo per la risoluzione dei problemi inerenti alla protezione dei dati nel corso delle negoziazioni.

Quando l'Europol vuole avviare delle negoziazioni con un organismo connesso all'Unione europea, il direttore dell'Europol deve chiedere l'autorizzazione del consiglio di amministrazione. In tale procedura l'ACC non viene consultata (atto del Consiglio del 12.03.1999, articolo 3, paragrafo 4). Al momento della conclusione dell'accordo, il consiglio di amministrazione può approvarlo soltanto previo parere dell'ACC.

La seconda fase è il momento in cui il consiglio di amministrazione, nell'ambito delle attività di preparazione per l'approvazione della conclusione dell'accordo da parte del Consiglio,

consulta l'ACC (articolo 3, paragrafo 3 dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999), la quale giudica il progetto di accordo sotto ogni aspetto della protezione dei dati contemplato dalla convenzione Europol, inclusi gli aspetti specifici espressi nel parere riguardante la (non) esistenza di impedimenti all'avvio dei negoziati. L'ACC non ha sollevato obiezioni sulla conclusione di accordi con gli Stati terzi in merito ai quali è stata consultata, ma ha suggerito delle variazioni di alcuni accordi. Per quanto concerne l'accordo con Interpol, il parere positivo dell'ACC è stato subordinato alla rettifica di alcuni punti specifici dell'accordo.

Come già stabilito nella prima fase del processo, la valutazione del progetto di accordo tra Europol e Stati Uniti ha riconfermato i diversi approcci in materia di protezione dei dati sia nella legislazione, sia nella prassi.

Nel suo parere (parere del 3 ottobre 2002, n.02-65), l'ACC ha riconosciuto i considerevoli progressi che sono stati compiuti durante i negoziati tra l'Europol e gli Stati Uniti d'America. Il progetto di accordo è l'espressione di uno sforzo comune per trovare un equilibrio tra la necessità di combattere gravi forme di criminalità e la salvaguardia dei diritti dell'individuo, prendendo in considerazione le diverse strutture giuridiche ed amministrative di entrambe le parti.

Anche se alcuni argomenti hanno dovuto essere ulteriormente chiariti con uno scambio di note, l'ACC ha espresso il parere che il Consiglio era nella posizione di poter autorizzare il direttore dell'Europol a concludere l'accordo.

#### *I casi eccezionali*

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 4 dell'atto del Consiglio del 12 marzo 1999, in tre occasioni il direttore dell'Europol ha informato l'ACC della sua decisione di trasmettere dati a uno Stato o organismo terzo in via eccezionale.

Due di tali decisioni si riferiscono agli eventi dell'11 settembre 2001. Oltre a decidere specificatamente in merito ad alcuni dati, il direttore dell'Europol ha concesso un'autorizzazione generale di trasmissione di dati agli Stati Uniti, ai fini delle indagini sugli atti terroristici.

Questa autorizzazione si deve interpretare come una misura temporanea per creare un rapporto di collaborazione con gli Stati Uniti, in attesa della conclusione dell'accordo ufficiale. L'ACC ha informato il direttore dell'Europol che una condizione permanente di un'eccezione, anche nel caso dei fatti dell'11 settembre 2001, non può sostituire stabilmente la normale norma per la trasmissione di dati di natura personale. L'ACC ha suggerito di rettificare la decisione del direttore dell'Europol e di applicare un termine all'autorizzazione. Secondo il parere dell'ACC tale autorizzazione non può più essere valida dopo il 1° luglio 2002.

### **3. Atto del consiglio del 12 marzo 1999**

Le norme per la trasmissione di dati di carattere personale escludono qualsiasi ritrasmissione di dati personali che siano stati trasmessi dall'Europol a uno Stato terzo o organismo terzo. È stato chiesto il parere dell'ACC su una proposta per autorizzare questa ritrasmissione a uno Stato/organismo terzo, nel caso in cui sia lo Stato membro responsabile dei dati, sia l'Europol fossero d'accordo.

Il divieto di ritrasmissione costituisce una parte integrante del sistema creato dalla convenzione Europol. I dati personali possono essere trasmessi da Stati/organismi terzi soltanto qualora esista un adeguato livello di protezione e sia stato concluso un accordo con lo Stato/organismo terzo in questione, che garantisce i diritti delle persone. Affinché la trasmissione sia legittima, queste due condizioni fondamentali devono essere soddisfatte. L'ACC ha sottolineato che autorizzare le ritrasmissioni senza alcun limite costituirebbe una violazione di questo sistema (pareri n. 00-24, 01-12 e 01-34)

L'ACC, riconoscendo che l'esclusione totale della ritrasmissione di dati di carattere personale può costituire un problema per l'Europol e, in particolare, per i rapporti dell'Europol con Stati ed organismi terzi, ha formulato delle condizioni che devono essere soddisfatte prima che la ritrasmissione possa avere luogo. Tali condizioni devono essere rese attuative in

un atto del Consiglio e prese in considerazione nella conclusione degli accordi con Stati o organismi terzi.

Nel suo parere, l'ACC ha dichiarato che l'emendamento proposto (e rivisto) —che permette la ritrasmissione di dati personali da parte di organismi terzi in caso di accordo con lo Stato o organismo terzo in questione che includa i dati provenienti dalla ritrasmissione nonché, in taluni casi eccezionali di cui all'articolo 2 delle norme di trasmissione di dati personali, sia accettabile alle condizioni delineate nel presente parere.”.

Tali condizioni sono le seguenti:

- *deve essere concluso un accordo tra l'Europol e l'organismo terzo in oggetto prima che quest'ultimo possa trasmettere ulteriormente dati a carattere personale;*
- *la ritrasmissione di dati personali deve basarsi su circostanze veramente eccezionali conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), delle norme, circostanze che devono essere debitamente motivate per ciascun singolo caso;*
- *deve esistere un'esigenza chiara e fondata per la trasmissione di dati personali a Stati o organismi terzi tramite un organismo intermedio invece di trasmetterli direttamente;*
- *il direttore dell'Europol e gli Stati membri che hanno fornito i dati sono tenuti a dare il loro accordo previo alla ritrasmissione in ciascun singolo caso;*
- *il direttore dell'Europol deve garantire e provare che la protezione dei dati nello Stato o organismo terzo ricevente è di grado adeguato, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 2, delle norme;*
- *il direttore dell'Europol è tenuto a registrare ogni caso di ritrasmissione e ad informarne ogni volta l'ACC, in virtù dell'articolo 4 delle norme.*

L'atto del Consiglio del 12 marzo 1999 è stato modificato il 28 febbraio 2002 (GU C 76 del 27.3.2002) secondo il parere dell'ACC.

#### **4. Progetti operativi degli Stati membri con sostegno dell'Europol**

Il gruppo d'ispezione dell'ACC che ha condotto un'ispezione presso l'Europol nel novembre 2000 ha segnalato l'esistenza di archivi di analisi in funzione per questo tipo di progetti, meglio conosciuti come MSOPES. Nell'ambito di questi progetti l'Europol fornisce servizi di analisi agli Stati membri. In alcuni casi l'Europol crea degli archivi di analisi sotto la responsabilità dello Stato membro e non applica l'articolo 10 della convenzione.

L'ACC ha quindi contattato l'Europol per avere ulteriori informazioni in merito alla prassi dei MSOPES. Il direttore dell'Europol ha riferito all'ACC che a suo avviso “l'attuale quadro giuridico definito dalla convenzione Europol consente a quest'ultimo di contribuire ai servizi di analisi”. L'ACC si è dichiarata d'accordo con il giudizio del direttore dell'Europol, secondo cui un'azione efficace contro gravi forme di criminalità richiede l'adozione di strategie ed iniziative comuni, nonché una stretta collaborazione. In questo campo il ruolo dell'Europol è chiaramente riconosciuto e ben definito nella convenzione Europol. L'ACC ha quindi preso atto dei vari modi per rendere questo tipo di servizio, concentrando la sua attenzione sull'esistenza di archivi di analisi come sostegno al MSOPES da parte dell'Europol.

L'ACC ha concluso affermando che le funzioni dell'Europol illustrate nella convenzione sono definite in linea generale. Tuttavia in alcuni punti la convenzione specifica qual è il compito dell'Europol. L'articolo 7 (istituzione del sistema d'informazione) e l'articolo 10 (archivi di lavoro per fini di analisi) mettono in relazione l'esistenza del sistema di informazione e degli archivi di analisi con lo svolgimento della funzione dell'Europol (articolo 7) o il raggiungimento dell'obiettivo indicato nell'articolo 2, paragrafo 1 della Convenzione.

Considerati i compiti di carattere generale dell'Europol citati nell'articolo 3, paragrafo 1 e la particolare funzione di analisi di cui all'articolo 10 della Convenzione, la creazione di archivi di analisi può avvenire soltanto nel quadro dell'articolo 10. Ciò significa che a giudizio dell'ACC, l'assistenza sotto forma di analisi dell'Europol costituendo archivi di analisi al di fuori dell'ambito dell'articolo 10 della convenzione Europol, è in contrasto con la convenzione stessa.

L'iniziativa danese del 2 luglio 2002 di un protocollo per emendare la convenzione Europol conteneva una disposizione che autorizzava di fornire sostegno analitico a indagini in Stati membri, conformemente alla legislazione interna del paese che richiede tale assistenza, e sotto esclusiva responsabilità dello Stato membro.

Nel suo parere (parere del 3 ottobre 2002, n. 02-55), l'ACC ha obiettato con decisione a questa proposta volta a disciplinare la situazione in cui alcuni Stati membri richiedono assistenza analitica, anche per quelle indagini che rientrano chiaramente nell'obiettivo dell'Europol, senza tuttavia l'intenzione, da parte di tali Stati membri, di voler partecipare a un archivio di analisi nel quadro giuridico e sotto la responsabilità dell'Europol. L'ACC ha dichiarato che per quanto riguarda la protezione dei dati, è cruciale mantenere un solo sistema giuridico, quale è stato sviluppato nell'articolo 10 della convenzione Europol per archivi di analisi. L'ACC ha sottolineato che una situazione in cui si possano applicare svariati sistemi giuridici su archivi di analisi identici, per contenuto, obiettivo e struttura, porterà a mancanza di trasparenza e renderà difficile, se non impossibile, la comprensione del quadro giuridico sia per tutti i partecipanti al processo analitico, sia per l'individuo a cui si riferiscono i dati trattati.

### **5. Iniziativa danese per emendare la convenzione Europol**

Il Regno di Danimarca ha proposto il 2 luglio 2002 una iniziativa per un protocollo per emendare la convenzione Europol. Tale iniziativa prevedeva alcune modifiche fondamentali alla convenzione Europol. Alcune delle proposte formulate e il commento dell'ACC (parere del 3 ottobre 2002, n. 02-55) sono già state illustrate nel capitolo A, punti 1 e 4.

Obiettivo dell'iniziativa era di rafforzare l'efficienza migliorata e la cooperazione tra Stati membri, affermando il ruolo chiave dell'Europol rispetto alla cooperazione tra le autorità degli Stati membri nel campo delle indagini internazionali.

Nella sua risposta l'ACC ha dichiarato che dal punto di vista della protezione dei dati, questo ruolo chiave ed una lotta efficace contro forme gravi di criminalità internazionale devono essere accompagnati da uno sforzo comune dell'Europol e di tutti gli Stati membri ai fini di un corretto trattamento dei dati, della riservatezza, dell'attendibilità e della qualità dei dati.

Sono state avanzate proposte di emendamento relative a vari aspetti della convenzione Europol e al lavoro svolto da quest'ultimo. L'ACC ha commentato tutte le proposte che riguardavano il trattamento dei dati personali. Tali proposte si riferivano a svariati aspetti della convenzione Europol, quali l'obiettivo dell'Europol, le sue funzioni, i contatti con gli Stati membri, gli archivi di lavoro analitici, la conservazione dei dati, il controllo sul richiamo dei dati e sulla loro trasmissione a Stati e organismi terzi.

L'iniziativa prevedeva anche l'introduzione di un sistema per informazioni di base per l'esecuzione delle funzioni dell'Europol. L'ACC ha risposto dicendo che la proposta non era sufficientemente specifica ed erano necessari ulteriori chiarimenti.

Per permettere alle autorità competenti degli Stati membri di consultare il sistema di informazione dell'Europol è stata introdotta la possibilità di interrogare il sistema. Anche se un'ulteriore incentivazione della cooperazione tra gli Stati membri potrebbe renderlo necessario, l'ACC, considerato l'obiettivo dell'Europol e la categoria dei dati trattati, ha sottolineato che la comunicazione deve avvenire limitatamente a quelle autorità competenti che hanno un incarico legalmente riconosciuto nella prevenzione e nella lotta di gravi forme di criminalità internazionale.

In generale l'ACC ha concluso che l'iniziativa volta a modificare la convenzione Europol condurrebbe a una frammentazione della cooperazione tra Stati membri ed Europol e non a un ruolo chiave per l'Europol, con conseguenze negative sulla qualità della protezione delle informazioni di quegli individui i cui dati sono, o saranno, trattati dall'Europol. L'ACC ha invitato caldamente a riconsiderare il progetto di protocollo.

## B. ISPEZIONI

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 1 della convenzione Europol, l'ACC ha l'incarico di vigilare sull'attività dell'Europol per accertarsi che la memorizzazione, il trattamento e l'utilizzazione dei dati detenuti dai servizi dell'Europol non ledano i diritti delle persone.

Il 29 giugno 2000 l'ACC ha istituito un gruppo di ispezione incaricato di condurre un'indagine sulla sicurezza e sugli archivi di lavoro per fini di analisi. In previsione dell'ispezione programmata nel mese di novembre 2000 e di altre future, l'Europol e l'ACC hanno adottato un protocollo su particolari accordi presi con l'Europol, riguardanti visite ed ispezioni da parte dell'ACC.

Durante la preparazione e lo svolgimento dei controlli, il gruppo di ispezione ha utilizzato come base i principi e le raccomandazioni pertinenti dell'Information Systems Audit and Control Association (ISACA), adeguati alle caratteristiche specifiche dell'installazione, nonché alle limitazioni legate all'ambiente, agli obiettivi, alle informazioni disponibili e alla durata dell'ispezione. Per condurre l'ispezione sono stati anche presi in considerazione criteri europei, quali elencati nei documenti ITSEC e ITSEM, che sono considerati dagli Stati membri dell'Unione europea come la principale fonte di riferimento ufficiale nel campo, conformemente alla raccomandazione del Consiglio del 7 aprile 1995 (95/144/CEE). Il progetto di relazione è stato presentato all'Europol nel dicembre 2000. Dopo aver ricevuto i commenti dell'Europol nell'aprile 2001, la relazione di ispezione è stata modificata ed adottata in occasione della riunione dell'ACC il 12 ottobre 2001.

Tenuto conto dei risultati ottenuti dal gruppo di ispezione, l'ACC ha concluso che l'Europol soddisfa i requisiti citati nei relativi regolamenti e inoltre opera conformemente ai principi di buona prassi. Tale conclusione si riferisce soltanto agli aspetti oggetto di ispezione. L'ACC ha formulato svariate raccomandazioni e ha sottolineato la necessità di applicare le misure necessarie menzionate nelle raccomandazioni per migliorare la conformità ai regolamenti.

Nel mese di marzo 2002 è stata condotta una seconda ispezione. Alla riunione del 13 dicembre 2001, l'ACC ha istituito un gruppo di ispezione incaricato di condurre un'indagine di verifica da parte dell'Europol delle raccomandazioni dell'ACC formulate nella relazione di ispezione del 12 ottobre 2001.

L'ACC è soddisfatta di come l'Europol abbia considerato seriamente le raccomandazioni contenute nella sua prima relazione di ispezione. L'Europol ha già intrapreso numerose iniziative per attuare le raccomandazioni. Alcuni progetti sono stati avviati per assistere l'applicazione delle raccomandazioni che devono ancora essere attuate. La maggior parte di questi progetti devono ancora giungere a conclusione. deplorabile che il loro completamento abbia subito ritardi, non causati da mancanza di determinazione da parte dell'Europol, bensì dalla complessità che l'attuazione dei progetti comporta, con l'approvazione di tutte le parti coinvolte e dai cambiamenti avvenuti nel dipartimento TS. indispensabile che questi progetti siano portati a termine senza ulteriori ritardi. particolarmente importante che quei progetti che incidono su altre iniziative, segnatamente il progetto di analisi del rischio, procedano verso una rapida conclusione. L'ACC ha comunicato all'Europol il suo desiderio di essere tenuta al corrente dei progressi compiuti e della riuscita attuazione delle raccomandazioni che dipendono dal loro completamento dei progetti.

## C. ALTRE ATTIVITÀ

### 1. Contatti

Il consiglio di amministrazione e il direttore dell'Europol insieme all'ACC hanno riconosciuto la necessità di incontrarsi regolarmente. Nella pratica queste riunioni avvengono in coincidenza con il cambiamento della presidenza dell'Unione europea ogni sei mesi. Gli incontri contribuiscono a una migliore comprensione delle diverse responsabilità dei tre partecipanti.

L'ACC ha organizzato nel giugno 2002 una riunione con i rappresentanti delle autorità per la protezione dei dati in Stati ed organismi terzi con cui l'Europol ha concluso un accordo di cooperazione e di scambio dei dati di carattere personale. Tutti i partecipanti hanno convenuto che la protezione dei dati è meglio promossa condividendo informazioni ed esperienze tra le autorità di protezione dei dati che controllano la trasmissione e il successivo trattamento dei dati. Alla conclusione di questa prima riunione tutti i partecipanti sostenevano la necessità di ripetere l'esperienza a scadenza annuale.

## **2. Studi**

L'ACC ha promosso un questionario sul diritto di accesso. Tale questionario è incentrato sulle disposizioni di legge negli Stati membri che riguardano il diritto di accesso ad archivi di polizia. Questo studio ha consentito di avere una visione generale di un aspetto molto importante: il modo in cui questo diritto di accesso è gestito nella pratica. Una relazione su questo studio è prevista nel 2003.

L'ACC ha intenzione di compiere delle indagini sulla qualità dei dati trattati dall'Europol. I dati che sono trattati dall'Europol possono essere utilizzati in ciascuno Stato membro nell'ambito di attività di prevenzione e lotta dei reati penali che rientrano sotto la competenza dell'Europol, nonché per combattere altre gravi forme di criminalità. Considerato il tipo di dati trattati, essi influiscono pesantemente sul modo in cui un individuo potrebbe essere trattato negli Stati membri. Dopo tutto si tratta di persone sospettate di avere connessioni con la criminalità internazionale in una struttura organizzata. Pertanto un elevato livello qualitativo dei dati è della massima importanza.

Dato che il valore dell'Europol nella lotta alla criminalità internazionale mediante il mantenimento di un sistema di informazione si fonda sulla condivisione di dati (provenienti da Stati membri, Stati ed organismi terzi e archivi di analisi) relativi a un certo individuo, è importante che queste informazioni forniscano una descrizione di quella persona pertinente, corretta e precisa.

## **III. IL FUTURO**

L'Europol è un'organizzazione con il compito specifico di fornire alla cooperazione delle forze di polizia europee una dimensione supplementare. Agevolare lo scambio di dati, la loro analisi e condivisione mantenendo dei sistemi informatici rappresenta un aspetto importante delle funzioni dell'Europol. Per quanto le responsabilità relative al trattamento dei dati siano divise tra l'Europol e gli Stati membri, il successo dell'Europol e la riuscita dei suoi compiti specifici costituiscono in realtà una responsabilità comune per gli Stati membri e l'Europol. Il mandato dell'Europol riguarda la criminalità internazionale e pertanto necessita di una risposta comune a livello internazionale.

Un'organizzazione come l'Europol dipende sostanzialmente dalla cooperazione di altri. Dipende dall'inserimento di dati provenienti da diverse fonti e dalla volontà degli Stati membri di condividere le informazioni. Se non sono inseriti dei dati, oppure se la loro qualità non è adeguata, il lavoro aggiunto dell'Europol è a rischio. A questo punto le preoccupazioni relative alla protezione dei dati vanno di pari passo con l'applicazione della legge e l'interesse della sicurezza a livello europeo. Il principio della qualità dei dati è pertanto indispensabile sia per la protezione dei dati, sia per l'applicazione della legge e per il valore aggiunto dell'Europol.

Molte iniziative europee riguardano (l'ulteriore sviluppo) dell'applicazione della legge e la sicurezza in Europa. Alcune delle evoluzioni in questi campi come Eurojust, l'istituzione di un sistema di informazione doganale e lo sviluppo di un nuovo sistema di informazione di Schengen presentano degli elementi di un trattamento dei dati di natura personale a livello europeo. Inoltre sono intraprese iniziative per lo scambio di dati tra Europol, Eurojust e il sistema di informazione di Schengen. Anche le discussioni sulla funzione dell'Europol possono comportare implicazioni per il trattamento dei dati.

L'allargamento dell'Unione europea condurrà alla creazione di una dimensione comune tra l'Europol ed i paesi candidati. La condivisione di conoscenze circa il funzionamento delle forze di polizia e delle procedure correlate, come pure riguardo allo scambio di dati, giocherà un ruolo decisivo sia per i nuovi Stati membri sia per l'Europol medesimo. Su questa linea, si rileva che la maggior parte di tali paesi ha già provveduto a sottoscrivere un accordo di cooperazione con l'Europol.

In un contesto in cui i dati di carattere personale sono condivisi da organizzazioni o sistemi di informazione diversi, è evidente la necessità di investire nella qualità dei dati. La condivisione e l'utilizzo di questi dati da parte di autorità diverse, il processo di analisi per scoprire collegamenti particolari tra i dati oppure crearne dei nuovi, influirà notevolmente sul modo in cui le persone sono trattate nella loro vita privata. Gli Stati membri e l'Europol devono pertanto investire in un sistema di verifica e controllo per mettere a disposizione e mantenere un alto livello di qualità dei dati.

L'ACC controlla costantemente questi sviluppi in collaborazione con le altre autorità di controllo comune e ove necessario interviene. L'ACC verificherà che tali sviluppi tengano conto della tutela dei diritti degli individui e in particolare della protezione dei dati di natura personale. Se questi sviluppi hanno implicazioni a livello nazionale, l'ACC collaborerà con la relativa autorità di controllo nazionale.

L'ACC ispezionerà regolarmente l'Europol, cercando di mantenere il dialogo con l'Ufficio europeo di polizia ed altre istituzioni responsabili, per sostenere un livello adeguato di protezione dei dati. L'ACC investirà in (ulteriori) sviluppi nel campo dei metodi e delle procedure d'ispezione. Tali accertamenti possono riguardare l'attuazione generale dei principi dell'articolo 25 della convenzione Europol o altri obiettivi più specifici. Ciò tuttavia non significa che l'ACC ritiene di essere l'unico controllore. A livello nazionale degli ispettori controllano le unità nazionali dell'Europol e l'ufficiale incaricato della protezione dei dati dell'Europol ha una particolare funzione di controllo all'interno dell'organizzazione.

Data la peculiare posizione dell'Europol, l'autorità di controllo avrà il compito di incentivare e sostenere l'operato di questi vari controllori. La cooperazione tra l'ACC, i controllori nazionali degli Stati membri e degli Stati terzi con cui l'Europol ha un accordo sulla trasmissione di dati personali, sarà (ulteriormente) sviluppata. La protezione dei dati a livello dell'Europol è più efficace monitorando gli aspetti della protezione dei dati legati alla cooperazione nel campo dell'applicazione della legge a livello nazionale e di autorità di controllo comune. L'ACC incentiverà ulteriormente lo sviluppo di strumenti di controllo interno per l'Europol.

## V. COMITATO PER I RICORSI

La convenzione Europol impone all'ACC di istituire un comitato per i ricorsi previsti dalla convenzione stessa. Il comitato per i ricorsi dell'ACC è stato istituito il 23 novembre 1998 e da allora si è riunito 14 volte. La procedura di ricorso e l'operato del comitato sono disciplinati nel Titolo III del Regolamento interno dell'ACC.

Chiunque desidera esercitare il proprio diritto di accesso a dati che lo riguardano oppure voglia che tali dati siano controllati, può inoltrare una richiesta all'autorità nazionale competente in qualsiasi Stato membro. Generalmente sono le autorità incaricate della protezione dei dati a essere preposte al ricevimento delle richieste. Le autorità competenti in questione sono obbligate a inoltrare immediatamente la richiesta all'Europol. L'Europol deve esaminare la richiesta entro tre mesi ed informare il richiedente che se non è soddisfatto della decisione presa può appellarsi alla ACC.

Per quanto l'Europol riceva regolarmente richieste di accesso o di controllo dei dati, sono stati presentati soltanto due ricorsi. Il 16 maggio 2002 il comitato ha pronunciato la sua decisione relativa al primo caso in una riunione pubblica.

**VI. PARERE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DELL'EUROPOL**

Conformemente al disposto ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, della convenzione Europol, il consiglio di amministrazione ha la possibilità di formulare un parere in merito alla relazione di attività.

Nessun commento in tal senso è pervenuto all'ACC da parte del consiglio di amministrazione.

**ALLEGATI****A. PARERI DEL PERIODO OTTOBRE 1998 – OTTOBRE 2002**

N. 99-01	Parere relativo alle norme per la trasmissione di dati di carattere personale (15-01-99).
N. 99-08	Parere relativo al Regolamento interno (23-04-99).
N. 99-10	Parere relativo alla stesura delle relazioni sul richiamo dei dati di carattere personale dal sistema di informazione (23-04-99).
N. 99-15	Parere relativo al modello di decisione costitutiva e alle quattro decisioni costitutive (09-07-99).
N. 99-20	Parere su tre decisioni costitutive (01-11-99).
N. 00-02	Parere su due decisioni costitutive (15-03-00).
N. 00-07	Parere su una decisione costitutiva (08-05-00).
N. 00-08	Parere sull'istituzione di un segretariato permanente (19-04-00).
N. 00-09	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati presso l'Interpol (07-06-00).
N. 00-10	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Norvegia (07-06-00).
N. 00-12	Parere su una decisione costitutiva (19-07-00).
N. 00-18	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Ungheria (20-10-00).
N. 00-19	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Islanda (20-10-00).
N. 00-20	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Polonia (20-10-00).
N. 00-22	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Estonia (21-12-00).
N. 00-23	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati in Slovenia (21-12-00).
N. 00-24	Parere sulla modifica delle Norme che regolano la trasmissione di dati personali in relazione alla ritrasmissione di dati personali (21-12-00).
N. 01-04	Parere su una decisione costitutiva (08-02-01).
N. 01-05	Parere su una decisione costitutiva (08-02-01).
N. 01-08	Parere relativo alla stesura delle relazioni sul richiamo dei dati di carattere personale dal sistema di informazione (08-02-01).
N. 01-09	Consiglio dell'ACC in merito al proposto sistema d'informazione dell'Europol (08-02-01).
N. 01-12	Parere sulla modifica delle Norme che regolano la trasmissione di dati personali in relazione alla ritrasmissione di dati personali (18-04-01).
N. 01-13	Parere dell'ACC in merito al livello di protezione dei dati nella Repubblica ceca (18-04-01).
N. 01-14	Parere su una decisione costitutiva modificata (18-04-01).